

ORDINANZA DELLA CASSAZIONE SUGLI ATTI DEGLI EREDI

Eredità, la rinuncia neutralizza i debiti fiscali del de cuius

DI GIUSEPPE D'AMICO

Il soggetto che rinuncia all'eredità non risponde dei debiti tributari del "de cuius", né per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia della stessa e né se ha presentato la dichiarazione di successione che non costituisce accettazione. L'atto di rinuncia ha, infatti, effetto retroattivo ex art. 521 cc; pertanto il soggetto deve essere considerato come mai chiamato alla successione e non deve essere annoverato tra i successibili ex lege. Sono le conclusioni dell'ordinanza 21006 del 22/7/2021 della Cassazione (si veda *ItaliaOggi* del 26/8/2021) che ha rigettato le argomentazioni dell'ufficio secondo il quale, benché gli appellati avessero dichiarato di rinunciare all'eredità, è possibile procedere con la revoca dell'atto di rinuncia entro il termine fissato per accettare l'eredità stessa, ossia entro dieci anni decorrenti dall'apertura della successione e sempre che non sia intervenuta l'accettazione da parte di altri chiamati. Per l'Agenzia, i giudici di secondo grado non avrebbero considerato la non definitività della rinuncia stessa che è condizione sufficiente ai fini della configurabilità della soggettività passiva del chiamato. Il supremo collegio ha sostenuto che la tesi dell'Agenzia è in ogni caso superata dai fatti, in quanto gli appellati non hanno provveduto a compiere alcun atto di revoca entro il 15 aprile 2015, data di maturazione della prescrizione decennale. Tenuto conto della rinuncia all'eredità, che non a caso non può essere fatta sotto condizione o a termine o solo per parte (art. 520 cc), il

rinunciante «è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato» (art. 521 cc); di conseguenza trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 522 e 523 cc, previste per la devoluzione nella successione, rispettivamente, legittima e testamentaria". In merito alla prima, relativa al caso, l'art. 522 cc, prevede che «Se il rinunciante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse», regola ovviamente applicabile ove a rinunciare siano tutti i chiamati legittimi, in pari grado. Per la Cassazione «l'effetto derivante dalla dichiarazione di rinuncia è immediato, e consiste nella decadenza dal diritto di accettare e nella devoluzione dell'eredità ad un successibile di grado posteriore; vero è che il rinunciante può, entro il termine di dieci anni dalla morte del de cuius, revocare la rinuncia, così accettando l'eredità e succedendo al predetto a titolo universale, con effetto ex tunc (art. 459 cc), ma solo qualora il nuovo chiamato non abbia frattanto accettato, definitivamente acquistando l'eredità». Il chiamato all'eredità, che non ha accettato e che vi ha rinunciato, non può essere considerato in alcun modo titolare della soggettività passiva rispetto ai debiti del de cuius, nemmeno in ambito tributario, giacché il fisco, come qualsiasi creditore può utilizzare gli strumenti offerti dal codice a tutela della relativa posizione, come l'impugnazione della rinuncia (art. 524) o la richiesta di nomina di un curatore dell'eredità giacente (art. 528), al quale validamente notificare l'avviso di accertamento.